

DISEGNO DI LEGGE SICUREZZA (AS n. 733 approvato il 2 luglio 2009)

Nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo pacchetto sicurezza, **promulgato** dal Presidente della Repubblica il **15 luglio 2009**, di seguito si elencano le principali novità in materia di immigrazione in esso contenute:

- **Reato d'ingresso e/o di soggiorno illegale:** lo straniero che ha fatto ingresso o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. In conseguenza di questa previsione, qualunque straniero che venga soggetto a controlli sulla regolarità del suo status, potrà essere sottoposto a procedimento penale, dinanzi al giudice di pace, e condannato. L'espulsione potrà essere eseguita comunque, anche in pendenza del procedimento penale (che però si estinguerà una volta eseguita l'espulsione), e con un canale preferenziale e, in quanto, per questo reato, non è necessario attendere il nulla osta dell'Autorità giudiziaria. Derogando alle disposizioni del codice penale, tale reato (previsto come contravvenzione) non si può estinguere mediante pagamento in misura ridotta (oblazione).
Una delle conseguenze più pesanti dell'introduzione di questo reato consiste nel suo "incrociarsi" con altri reati previsti e puniti dal nostro ordinamento. In particolare con gli art. 361 e 362 c.p., che obbligano i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio a denunciare reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Figure come l'ufficiale giudiziario, l'ispettore sanitario, l'esattore di aziende municipalizzate, ma anche l'impiegato dell'anagrafe e dell'Inps, il vigile urbano, il postino, l'insegnante della scuola pubblica e l'assistente universitario, il geometra del comune, gli operatori sanitari (ovvero i dipendenti Asl), i bidelli, i conducenti di mezzi di trasporto pubblico, tutti soggetti con cui il cittadino straniero entra quotidianamente a contatto, saranno tenuti a denunciarlo, se irregolare, per non rischiare essi stessi di subire conseguenze penali per non averlo fatto.
- **Il trattenimento nei CIE (Centri di identificazione ed espulsione, ex CPT)** può raggiungere i 180 giorni (contro i 60 di prima); La procedura prevede dapprima la richiesta di autorizzazione al trattenimento di ulteriori 30 giorni dopo i primi 30 concessi. Successivamente, di altri 60 giorni al termine dei quali, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, può essere concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni.
- **L'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno** per la presentazione di istanze o l'ottenimento di autorizzazioni od atti riguardanti lo stato civile delle persone; nonché per l'accesso ai servizi pubblici, impedisce il compimento di atti di stato civile fondamentali, primi fra tutti la richiesta delle pubblicazioni per il matrimonio e la stessa formazione degli atti di nascita dei minori stranieri, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti familiari e di stato civile. Un effetto assai grave di tale modifica normativa consiste anche nella impossibilità di registrare all'anagrafe un figlio, da parte dello straniero irregolare, con conseguente determinazione dello stato di affidabilità/adattabilità del minore.

In ogni caso, per comprendere appieno le conseguenze pratiche di questa previsione, occorrerà attendere eventuali correttivi/chiarimenti che ne delimitino la portata.

- **Incapacità matrimoniale:** in linea con la previsione del punto precedente, il disegno di legge esclude espressamente per lo straniero privo del permesso di soggiorno la possibilità di contrarre matrimonio con effetti civili, limitando gravemente i diritti della comunità familiare;
- **Cittadinanza da parte del coniuge del cittadino italiano:** per inoltrare la domanda occorrerà attendere che siano decorsi 2 anni (e non più sei mesi, come prima) dalla data di iscrizione nell'albo dei residenti, ovvero tre anni se il matrimonio sia stato celebrato all'estero. I tempi sono tuttavia dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Inoltre, in generale, viene introdotto il pagamento di un contributo non esiguo (individuato dalla legge solo nel limite minimo, consistente in non meno di 200 euro) per ogni tipo di domanda/istanza relativa alla cittadinanza.
- **Il divieto di iscrizione anagrafica:** in mancanza della disponibilità di un alloggio dotato di idonea certificazione dei requisiti igienico-sanitari è previsto tale divieto, sia per i residenti italiani che per quelli stranieri regolarmente soggiornanti. Considerata la scadente qualità media delle abitazioni italiane – specie nei comuni o centri storici, nelle zone rurali e nei quartieri popolari antecedenti ai piani regolatori – questa norma potrà condurre al blocco in massa delle iscrizioni o variazioni anagrafiche lasciando senza residenza un'ampia porzione della popolazione pur legalmente presente sul territorio. Diverrà allora difficile poter effettuare interventi di sostegno pubblico alle famiglie in difficoltà, il controllo sulla scolarizzazione dei minori, la programmazione dei servizi, la notifica degli atti legali e molte altre funzioni civiche e costituzionali, rendendo improvvisamente non rintracciabili e meno tutelate vaste fasce della popolazione, incluse le persone senza fissa dimora, schedate in un archivio non comunale e privo di oggettive connessioni con le necessarie funzioni di servizio sociale.
- **Permessi di soggiorno:** il ddl ha introdotto il pagamento di una **tassa** (da 80 a 200 euro) per chiedere il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.
- **Accordo di integrazione:** il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato alla stipula di un accordo di integrazione, articolato in crediti con cui lo straniero si impegna a conseguire non meglio specificati obiettivi di integrazione, pena la perdita dei punti/crediti e la successiva espulsione. Unica eccezione alla stipula dell'Accordo sono i cittadini stranieri titolari di pds per richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, motivi familiari, pds di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea. Non sono però disciplinati dal provvedimento legislativo, essendo invece rimandati ad un successivo regolamento amministrativo, i criteri attraverso cui le autorità amministrative sono chiamate a valutare il grado di integrazione del soggetto, né le modalità del conseguimento dell'integrazione e le circostanze che determinano la perdita dei crediti.
- **Test di conoscenza della lingua italiana:** in relazione al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno è divenuto obbligatorio il superamento di un test di lingua italiana, ma non sono dettate le modalità di effettuazione del test, che dovranno essere individuate da un futuro provvedimento ministeriale.

- **Minori stranieri non accompagnati:** per la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, la legge chiede ora espressamente che sussistano congiuntamente i requisiti dell'affidamento (ovvero della sottoposizione a tutela) e della frequenza di un progetto di integrazione per almeno 2 anni essendo entrati in Italia almeno 3 anni prima del compimento dei 18 anni, mentre in precedenza la legge li prevedeva come alternativi.
- **Ronde cittadine:** i sindaci sono autorizzati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare alle forze di polizia eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di "disagio sociale". I presupposti, compiti, limiti, modalità d'azione di tali iniziative private non sono ancora stabiliti, essendo demandati a provvedimenti successivi.